



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

C O P I A

N. 102 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Definizione transattiva della controversia Dep¹ma Maddalena c/ Comune di Giovinazzo.

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 09,15 col proseguo nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

	Presenti	Assenti
DEPALMA Tommaso	X	
SOLLECITO Michele	X	
POSCA Vincenzo		X
STALLONE Salvatore	X	
PANSINI Antonia	X	

Presiede il sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa DE LEO

L A G I U N T A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la nota dell'Avv. Michele Fasano, acquisita al prot. gen. arrivi n. 21127 del 04/09/2009, con la quale in nome e per conto della sig.ra Depalma Maddalena formulava istanza di risarcimento danni per lesioni subite dalla stessa a seguito di un sinistro occorso in data 30/08/2009;

Atteso che con la predetta nota viene esposto che la sig.ra Depalma Maddalena, verso le ore 22,30 del giorno 30/08/2009, mentre percorreva P.zza Porto, giunta di fronte al civico 6, nelle immediate vicinanze della scalinata a mare, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca nell'asfalto, riportando lesioni per cui si rese necessario chiamare il servizio del 118 con l'intervento dell'autoambulanza della Sermolfetta;

Che con successiva nota, prot. n. 18437 del 22/08/2012, l'avv. Michele Fasano, richiedeva in nome e per conto della sua assistita, la corresponsione della somma di € 4.424,73 a titolo di risarcimento danni per lesioni subite a seguito dell'evento dannoso innanzi detto, oltre interessi sino al giorno del soddisfo, nonché spese e competenze legali quantificate in € 600,00;

Vista la proposta di definizione transattiva della controversia depositata in data 14/09/2012 ed acquisita al prot. gen. n. 20068 del 17/09/2013, per l'importo di € 3.700,00, onnicomprensivo delle spese legali;

Preso atto della documentazione medica e fotografica prodotta dall'attrice, acquisita agli atti d'ufficio, nonché della "Valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva", depositata in data 11/01/2013, redatta dallo Studio Sciacovelli - Servizi per la gestione danni, incaricato dall'Ente per la gestione ed istruttoria del sinistro di che trattasi;

Considerato che non risulta stipulata dal Comune una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) che contempli il danno per cui è stato richiesto il risarcimento;

Visto che la parte ha inteso esperire il tentativo di bonario componimento della insorta controversia addivenendo alla decisione di transigere la lite alle condizioni di cui all'atto di transazione sottoposto alle valutazioni e decisioni dell'Amministrazione Comunale, per l'importo di €1.500,00, a titolo di risarcimento danni materiali subiti in occasione dell'evento su specificato, oltre spese e competenze legali e null'altro a pretendere dal Comune di Giovinazzo per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa;

Considerato che tale soluzione transattiva della controversia comporta una spesa più contenuta rispetto alla pretesa originaria dell'attrice, tenuto conto anche dell'alea di giudizio dell'eventuale insorgenza controversia nonché delle maggiori spese per le competenze legali;

Valutata, pertanto, favorevolmente la definizione bonaria della controversia alla luce delle predette considerazioni;

Ritenuto, quindi, di transigere la predetta controversia con il riconoscimento in favore della sig.ra Depalma Maddalena, in relazione a quanto denunciato, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a tacitazione definitiva della controversia e null'altro a pretendere;

Dato atto che la l'importo come sopra definito trova adeguata copertura finanziaria all'intervento 1.01.02.08 del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), come integrato con D. L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3, in data 16 maggio 2013; ^(A ff. B)
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente ad interim del I° Settore ed alla regolarità contabile dal dirigente del II° Settore:

parere di regolarità tecnica: f.to D.ssa Teresa DE LEO;

parere di regolarità contabile: f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 48 e 163;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013;

Visto l'art. 163, comma 1 e 3, del D.lgs n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Che la spesa conseguente all'adozione del presente atto è contenuta nei limiti di pagamento frazionato in dodicesimi;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole alla definizione transattiva della controversia insorta con la sig.ra Depalma Maddalena, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 30/08/2009.
- 2) Di approvare la proposta di definizione transattiva della controversia che prevede la corresponsione alla sig.ra Depalma Maddalena della somma di € 1.500,00 a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa rinveniente da fatti e/o accadimenti denunciati, come definita nell'atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
- 3) Di autorizzare il Dirigente del I Settore a sottoscrivere l'atto di transazione.
- 4) Di dare atto che all'int. 1.01.02.08 (cap. 142) del bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, esistono sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa.
- 5) Di demandare alla competenza del Dirigente del I Settore gli atti gestionali successivi per la definizione della transazione.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____, nell'Ufficio del Segretario Generale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ dell'_____, e della determinazione n. _____ del _____ n. _____ R.G.

TRA la sig.ra DEPALMA Maddalena, nata a Giovinazzo il 30/06/1949, C.F. DPLMDL49H70E047V, residente in Giovinazzo alla via Redipuglia n.36 e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Fasano, dal quale è rappresentata e difesa

E

Comune di Giovinazzo, corrente in Giovinazzo alla P.zza Vittorio Emanuele, rappresentato dal Segretario Generale, in qualità di Dirigente del I Settore ad interim,

Premesso

1. che con nota acquisita al prot. gen. arrivi n. 21127 del 04/09/2009 la sig.ra Depalma Maddalena, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Fasano, formulava istanza di risarcimento danni per le lesioni subite dalla stessa a seguito di un evento dannoso occorso in data 30/08/2009;
2. che con la predetta nota veniva esposto che la sig.ra Depalma Maddalena, verso le ore 22,30 del giorno 30/08/2009, mentre percorreva P.zza Porto, giunta di fronte al civico 6, nelle immediate vicinanze della scalinata a mare, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca nell'asfalto, riportando lesioni per cui si rese necessario chiamare il servizio del 118 con l'intervento dell'autoambulanza della Sermolfetta;
3. che con successiva nota, prot. n. 18437 del 22/08/2012, l'avv. Michele Fasano, richiedeva in nome e per conto della sua assistita, la corresponsione della somma di € 4.424,73 a titolo di risarcimento danni per lesioni subite, oltre interessi sino al giorno del soddisfo, nonché spese e competenze legali quantificate in € 600,00;
4. che in data 14/09/2012 l'avv. Michele Fasano depositava una proposta di definizione transattiva della controversia per un importo onnicomprensivo delle spese legali pari ad € 3.700,00;
5. che la "Valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva" redatta dallo Studio Sciacovelli -servizi gestione danni- a conclusione dell'istruttoria del sinistro di che trattatasi, su incarico dell'Ente, riporta una valutazione finale della quantificazione del danno pari ad € 1.182,50, escluse le spese legali;

6. che non risulta stipulata dal Comune una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che contempra il danno per cui è stato richiesto il risarcimento;

Tanto premesso, la sig.ra Depalma Maddalena, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa ed il Comune di Giovinazzo, in persona del Segretario Generale, in qualità di Dirigente del I Settore *ad interim*, al solo fine di evitare l'alea di un giudizio e senza riconoscimento di alcuna responsabilità in capo al Comune, decidono di addivenire ad una soluzione transattiva e di definire l'insorgenda controversia ai seguenti patti e condizioni:

- la premessa fa parte integrante del presente atto;
- il Comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato dal Segretario Generale, Dott.ssa Teresa De Leo, in qualità di Dirigente del I Settore *ad interim*, si impegna a versare in favore della sig.ra Depalma Maddalena la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di risarcimento dei danni per lesioni subite dalla stessa in seguito all'evento occorso in data 30/08/2009, comprensiva degli interessi e delle spese legali, sul cc bancario codice IBAN _____;
- la sig.ra Depalma Maddalena accetta il pagamento di cui al punto che precede e, salvo buon fine dell'incasso di quanto sopra detto, dichiara di ritenersi interamente soddisfatta e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Giovinazzo, in persona del suo rappresentante pro tempore, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa.

Il presente atto viene sottoscritto anche dall'avv.to Michele Fasano per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.

Giovinazzo li

L.C.S.

Sig. Depalma Maddalena

Avv. Michele Fasano

Per il Comune di Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI GIOVINAZZO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla "definizione transattiva della controversia tra Depalma Maddalena c/Comune di Giovinazzo".

Premesso che, con nota prot. n. 9414 del 3/5/2013 l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "definizione transattiva della controversia tra Depalma Maddalena c/Comune di Giovinazzo" al fine di acquisirne il parere.

Considerato che su detta proposta di deliberazione questo Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere, a mente dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o), del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213.

Vista tutta la documentazione prodotta dall'Ente a corredo della richiamata proposta di deliberazione ed in particolare: richiesta di risarcimento danni da parte dell'avv. Michele Fasano per conto della sig.ra Depalma Maddalena del 4.9.2009 con relativa documentazione medica/fotografica, la "valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva" redatta dallo studio Sciacovelli – Servizi per la gestione danni incaricato dall'Ente per la gestione del sinistro;

Letta la proposta di atto di transazione predisposta che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale e sulla quale è richiesto il parere, che al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese prevede la definizione della controversia alle seguenti condizioni: da una parte, la rinuncia della sig.ra Depalma Maddalena ad ogni atto, diritto, azione o pretesa nei confronti del Comune di Giovinazzo, sotto qualsiasi titolo; dall'altra, il pagamento da parte del Comune di Giovinazzo della somma omnia di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti nonché spese e competenze legali.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica (da parte del responsabile del servizio interessato) e di regolarità contabile (da parte del responsabile del servizio finanziario), a mente dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione esistono sufficienti disponibilità finanziarie per fare fronte alla spesa di che trattasi con imputazione al capitolo 142.

Tutto quanto sin qui premesso e considerato, il sottoscritto Organo di revisione Economico-Finanziaria

VALUTA

favorevolmente la possibilità di definire in via transattiva il giudizio in argomento, al fine di evitare l'alea del giudizio che, ove giungesse a sentenza con la possibile soccombenza del Comune di Giovinazzo potrebbe comportare per l'Ente un esborso di entità sicuramente superiore;

RITIENE

che la misura dell'obbligazione posta a carico del Comune di Giovinazzo contenuta nella somma omnicomprensiva di Euro 1.500,00, possa essere presa in considerazione;

ESPRIME

nei limiti delle proprie competenze e prerogative ed ai sensi dei commi 1, lett. b), n. 6) e I-bis, dell'art 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell'art. 3 - comma 1 - lett. o) - del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213, **parere favorevole** in ordine alla definizione transattiva della controversia in argomento ed all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto.


Giovinazzo, 16 maggio 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Marcello DANISI

Dott. Vincenzo ZIBISCO

Dott. Maria Addolorata MICCOLI



Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to T. DEPALMA

Il Segretario Generale
F.to T. DE LEO

Prot. n. 918

Lì 31 MAG. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 31 MAG. 2013

del

F.to Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giovinazzo, 31 MAG. 2013

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- è divenuta esecutiva ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000)

Addi, _____

Il Segretario Generale